SENTENZA N.316/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **74364** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso del 7.06.2024 ad istanza dei Sig.ri: (omissis) (C.F.: (omissis); (omissis) (C.F(omissis); (omissis) (C.F.: (omissis), (omissis(omissis); (omissis) (C.F.: (omissis); (omissis) (C.F.: (omissis); (omissis) (C.F.: (omissis),

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Angela De Martino (CF. DMRNGL75M47H703C) del foro di Salerno ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Salerno, in Via Mario Fabio n. 12, giusta mandato in calce al ricorso. L'Avv. Angela De Martino ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni dichiara che il proprio indirizzo pec è avvangelademartino@pec.ordineforense.salerno.it indica altresì che il proprio numero di fax è 089794562;

contro

INPS, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Tellone (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it - C.F.: TLLGLC70R13A509E), in virtù di procura generale alle liti Rep. n.

37590, del 23.01.2023, del notaio Roberto Fantini di Roma, elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, in Via Medina, n. 61;

per

la riliquidazione del trattamento pensionistico.

Visto il decreto del Presidente della Sezione giurisdizionale, del 18.06.2024, di assegnazione del presente giudizio pensionistico;

visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

chiamata la causa alla pubblica udienza del 23.09.2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Piera Pagnano.

FATTO

1. Gli odierni ricorrenti, i Sig.ri (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis) esponevano di aver maturato i requisiti contribuitivi per ottenere il trattamento pensionistico da parte della resistente in favore di ex dipendenti pubblici, come da tabella contenuta nel ricorso.

La pensione attribuita a ciascuno dei ricorrente tuttavia risultava calcolata attribuendo le aliquote pensionistiche indicate dall'art. 44 del D.P.R. n. 1092/1973 previste per il personale civile dello Stato anziché quelle previste dal comma 1 dell'art. 54 del citato D.P.R. *"adottate per il Personale Civile e Militare dello Stato"*.

I ricorrenti avrebbero rilevato che l'importo della pensione era stato penalizzato dall'errata applicazione dell'aliquota pensionabile e con missiva trasmessa a mezzo pec richiedevano la riliquidazione del

trattamento pensionistico con il computo delle aliquote corrette.

Nell'assenza dell'intervento dell'INPS ricorrevano a questo giudice, chiedendo l'applicazione dell'articolo 54 del D.P.R. n. 1902/1973.

Citavano la giurisprudenza della Corte, tra cui la sentenza n. 1/2021/QM/PRES delle sezioni riunite in sede giurisdizionale, e chiedevano la "corretta" applicazione dell'art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973 per la parte della "quota retributiva" della pensione maturata dai ricorrenti, nonché il ricalcolo e la riliquidazione della "quota retributiva" della pensione con il coefficiente del 2,44 per cento per ogni anno utile, oltre il recupero di tutte le somme dovute e non corrisposte ed oltre la rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi.

In via istruttoria, chiedevano che di ammettere CTU per la riliquidazione della pensione dovuta.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.

2. Con memoria del 5.02.2025 si costituiva in giudizio l'INPS, che affermava che i ricorrenti non erano militari, ma tutti ex dipendenti di enti locali, circostanza affermata relazione amministrativa e provata dalle determine di pensione allegate. Legittimamente pertanto l'INPS aveva liquidato le pensioni applicando l'art. 44 D.P.R. n. 1092/1973, e non invece l'art. 54 come richiesto dai ricorrenti.

Concludeva per il rigetto del ricorso con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di causa.

3. All'udienza del 23.09.2025, non è presente alcuno in aula per i ricorrenti. È presente per l'INPS l'avv. Gianluca Tellone, il quale si

ripota alla memoria di costituzione.

Al termine della discussione, la causa passa in decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la riliquidazione del trattamento pensionistico dei ricorrenti in base all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

Il citato art. 54, ai commi n. 1 e n. 2, stabilisce indubitabilmente per il personale militare dello Stato un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello stabilito per il personale civile disciplinato all'art. 44 del medesimo testo unico, prevedendo che "1. *La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile. 2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento di ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo*".

Tuttavia, per espresso disposto normativo la disposizione citata si applica al personale militare, al quale fa appunto riferimento, ma non anche a quello civile.

2. Al riguardo, va sin da subito evidenziato – come emerge dalle determine di pensione allegate al ricorso e alla memoria dell'INPS – che tutti i ricorrenti sono pensionati CPDEL, ossia della Cassa pensione dipendenti enti locali.

In particolare: (omissis), (omissis), (omissis), (omissis) e (omissis) hanno titolo a pensione in quanto ex dipendenti del Comune di Pellezzano (SA); (omissis) ha titolo a pensione in quanto ex dipendente dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "OO.RR. S. Giovanni di Dio"; (omissis) ha titolo a pensione in qualità di ex dipendente del Comune

di Baronissi (SA).

Nessuno dei citati ricorrenti è pertanto rientrante nella categoria del personale militare, cui spetta *ex lege* l'applicabilità dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

Correttamente, quindi, l'INPS ha liquidato le pensioni applicando l'art. 44 D.P.R. n. 1092/1973, e non invece l'art. 54 come richiesto dai ricorrenti.

Il ricorso è pertanto infondato e deve essere rigettato.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dei ricorrenti nella misura forfettaria di euro 250,00 ciascuno da corrispondere in favore dell'INPS.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Pone a carico dei ricorrenti il pagamento delle spese di giudizio in favore dell'INPS, che si quantificano forfettariamente nella misura di euro 250,00 ciascuno.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza del 23.09.2025.

Il Giudice

Alessandra Molina

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 13.10.2025

Il Direttore della Segreteria